



PROTOCOLLO D'INTESA per la TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

TRA

- Tribunale di Rovigo

е

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto

PREMESSO

- che il Tribunale di Rovigo in base alla normativa vigente (vedasi artt. 73 e 278 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 10 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è tenuta all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che sinora tali invii sono stati eseguiti ai sensi e per gli effetti della normativa tributaria vigente (vedasi artt. 10, 13, 59 e 60 del TUR D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, determinando un forte consumo in termini di risorse materiali ed umane;
- che il Tribunale di Rovigo utilizza il Processo Civile Telematico che consente di estrarre una copia telematica in formato PDF degli atti processuali civili e che per quanto riguarda i provvedimenti di natura penale la cancelleria dispone degli strumenti idonei per la scansione delle stesse in un file PDF;
- che l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC o posta elettronica), consentirebbe una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse materiali e personali;
- che la ricezione degli atti in modalità telematica permetterebbe all'Agenzia delle Entrate di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell'archivio e dello scarto;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Protocollo ha come oggetto la disciplina dell'invio degli atti e provvedimenti emanati dal Tribunale di Rovigo da sottoporre all'Agenzia delle Entrate per la registrazione mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, di cui i due Uffici sono titolari.

ARTICOLO 2 - DURATA

Il presente Protocollo ha valore a far data dal 1° gennaio 2022 e ha durata annuale con rinnovo automatico, se non disdetto da uno dei contraenti.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CASELLE PEC

Il Tribunale di Rovigo utilizza per l'invio degli atti le seguenti caselle PEC:

- civile.tribunale.roviqo@qiustiziacert.it per gli atti di natura civile;
- <u>fallimentare.tribunale.rovigo@giustiziacert.it</u> per gli atti della procedura fallimentare;
- volgiurisdizione.tribunale.rovigo@giustiziacert.it per gli atti di volontaria giurisdizione;
- <u>esecuzioni.immobiliarimobiliari.tribunale.rovigo@giustiziacert.it</u> per gli atti in materia di esecuzioni civili, sia mobiliari che immobiliari;
- <u>dibattimento.tribunale.rovigo@giustiziacert.it</u> per gli atti penali.

L'Agenzia Entrate utilizza per comunicare i dati dell'avvenuta registrazione degli atti e provvedimenti emessi dal Tribunale l'indirizzo PEC dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it e li invierà alla seguente casella pec del Tribunale di Rovigo: prot.tribunale.rovigo@giustiziacert.it.

Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione a controparte.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI INVIO

Il Tribunale di Rovigo assume l'obbligo di specificare nell'oggetto se trattasi di sentenza civile, sentenza penale, atti vari o decreti ingiuntivi attraverso la medesima casella PEC sopra indicata.

Il Tribunale di Rovigo invia un singolo messaggio PEC per ogni singolo provvedimento.

Per gli atti soggetti a registrazione, ogni messaggio PEC deve rispettare i seguenti criteri:

- OGGETTO: il CODICE specifico per ogni singolo atto/provvedimento, come da OGGETTARIO di cui alla tabella di seguito esposta;
- CONTENUTO DEL MESSAGGIO: il messaggio non deve avere alcun contenuto;
- ALLEGATO:
- Il file PDF, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD Decreto Legislativo n. 82/2005);
- Le sentenze civili di primo grado e le CTU eventualmente richiamate nel provvedimento da tassare, nonché l'eventuale richiesta debitamente sottoscritta di registrazione a debito con la specificazione del motivo (es. gratuito patrocinio; risarcimento danni da fatto costituente reato) e con indicazione della quota da registrare a debito nei casi di compensazione.

Il Tribunale di Rovigo e l'Agenzia Entrate concordano di utilizzare il seguente oggettario per la trasmissione dei messaggi:

TIPOLOGIA	CODICE	ESEMPI
ATTI VARI (rinunce eredità, inventari, accettazioni)	AV+REPERTORIO/ANNO/REP.NR.	AV57/2022/REP57
CONCILIAZIONI	CO+NUMERO CONCILIAZIONE/ANNO/REP.NR.	CO50/2022/REP57
DECISIONE CONSIGLIO DI STATO	DE+NUMERO DECISIONE/ANNO/REP.NR.	DE50/2022/REP57
DECRETI DI TRASFERIMENTO	DT+REPERTORIO/ANNO/REP.NR.	DT57/2022/REP57
DECRETI INGIUNTIVI	DI+NUMERO INGIUNZIONE/ANNO/REP.NR.	DI50/2022/REP57
ESECUZIONI IMMOBILIARI	EI+REPERTORIO/ANNO/REP.NR.	EI57/2022/REP57
ESECUZIONI MOBILIARI	EM+REPERTORIO/ANNO/REP.NR.	EM57/2022/REP57
FALLIMENTO	FA+NUMERO FALLIMENTO/ANNO/REP.NR.	FA50/2022/REP57
LODI	LO+NUMERO LODO/ANNO/REP.NR.	LO50/2022/REP57
OMOLOGHE	OM+REPERTORIO/ANNO/REP.NR.	OM57/2022/REP57
ORDINANZE	OR+REPERTORIO/ANNO/REP.NR.	OR57/2022/REP57
SENTENZA ADOZIONE, RIABILITAZIONE, CAMBIO SESSO	SA+NUMERO SENTENZA/ANNO/REP.NR.	SA50/2022/REP57
SENTENZE CIVILI	SC+NUMERO SENTENZA/ANNO/REP.NR.	SC50/2022/REP57
SENTENZE PENALI*	SP+NUMERO SENTENZA/ANNO/REP.NR.	SP50/2022/REP57

^{*}utilizzare la tipologia SENTENZA PENALE SP per tutti gli atti emessi dalle Cancellerie penali (es. ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione).

Come indicato nella colonna "Esempi" della tabella, gli identificativi dei provvedimenti giudiziari devono essere scritti senza la presenza di spazi tra un carattere e l'altro.

Il Tribunale invia all'indirizzo PEC dell'Agenzia Entrate di Rovigo gli atti per la registrazione.

L'Agenzia Entrate, a conferma dell'avvenuto espletamento dei propri adempimenti, invia periodicamente l'elenco degli atti registrati o prenotati a ruolo all'Autorità giudiziaria e le relative note di registrazione/prenotazione a ruolo, invio che potrà avvenire in un'unica soluzione.

ARTICOLO 5 – SMALTIMENTO DELLE PRATICHE CONSEGNATE CON TRASMISSIONE DI COPIA CARTACEA

Per quanto concerne la lavorazione delle pratiche giunte all'Agenzia Entrate precedentemente alla data di entrata in vigore di detto protocollo, essa procede con le modalità sopra descritte per la trasmissione delle note di registrazione e di prenotazione a ruolo. Per quanto riguarda la restituzione delle pratiche l'Agenzia delle Entrate provvede a concordare con il Tribunale modalità e tempistiche.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione ha efficacia tra le parti solo se apportata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente il 24/06/2022

Il Presidente del Tribunale di Rovigo Angelo Risi

Il Direttore Regionale dell'Agenzia Entrate del Veneto Maria Letizia Schillaci Ventura